

N. R.G. 177/2023



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Bruno Conca	- Presidente
dott. Luca Fuzio	- Giudice estensore
dott. Angela Randazzo	- Giudice

nel procedimento n. **177/2023 P.U.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**SARTORI GIUSEPPE** (C.F. SRTGPP68H26A794D), nato il 26.06.1968 a Bergamo

e

**MALVESTITI MOIRA** (C.F. MLVMRO71S51G856X), nata il 11.11.1971 a Ponte San Pietro (BG), entrambi residenti in Mapello (BG), Via Natale Bertoletti n. 4 rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Maj del Foro di Bergamo (C.F. MJAGCM84M14E704C), presso il cui studio sito in Castro (BG), via Zubani n. 1 sono elettivamente domiciliati

- *ricorrenti* -

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**OGGETTO:** APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO



- letto il ricorso depositato in data 21/06/2023 da SARTORI GIUSEPPE (C.F. SRT'GPP68H26A794D) e da MALVESTITI MOIRA (C.F. MLVMRO71S51G856X) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio familiare;
- rilevato innanzitutto che, dal combinato disposto degli art. 66 CCII e 268 e seguenti CCII, è ammissibile la presentazione congiunta dell'istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata da parte di familiari conviventi, poiché l'art. 66 CCII riveste carattere generale ed è quindi applicabile anche alle procedure di liquidazione controllata del patrimonio (Trib. Milano, Sentenza del 02.03.2023; Trib. Verona, Sentenza n. 4188 del 06.10.2022);
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che i ricorrenti sono residenti nel comune di Mapello (BG) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori *ex art. 65 co.1 CCII* in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che gli stessi non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a fronte di un indebitamento di circa euro 108.117,21 (oltre ai compensi spettanti ai professionisti della presente procedura) derivante dalla crisi dell'attività di artigiano svolta dal Sig. Sartori e dal conseguente ricorso, sia di quest'ultimo che della moglie, a finanziamenti bancari per tentare di risolvere la propria situazione debitoria;
- rilevato che in data 03.07.2023 il Giudice disponeva l'integrazione dell'istanza e della relazione del gestore assegnando a tal fine termine sino al 31.07.2023 e riservando, all'esito, al collegio la decisione sull'apertura della liquidazione;
- rilevato che in data 07.07.2023 il ricorrente depositava la documentazione integrativa richiesta;
- evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;
- considerato che i ricorrenti non risultano proprietari di alcun bene immobile;
- considerato che i ricorrenti non risultano proprietari di beni mobili registrati, ad eccezione di un'autovettura di scarso valore economico (stimato in euro 3.500,00)



circa) ed utilizzata dagli stessi per esigenze lavorative: di tale autovettura si chiede l'esclusione dalla presente procedura liquidatoria;

- considerato che SARTORI GIUSEPPE risulta intestatario del rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ acceso presso Bancoposta, con saldo al 31.03.2021 di euro 90,26;

- considerato che MALVESTTTI MOIRA risulta intestataria del rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ acceso presso CheBanca!, con saldo al 18.05.2021 di euro 125,28;

- considerato che SARTORI GIUSEPPE è percettore di reddito in quanto lavoratore dipendente presso la società VCB SECURITAS SOC. COOP. PA, con sede in Brescia, via Valcamonica n. 14/C e percepisce una retribuzione netta di circa euro 1.100,00 mensili;

- considerato che MALVESTTTI MOIRA è percettore di reddito in quanto lavoratore dipendente presso la società ITALPOL VIGILANZA ROMA S.R.L., con

- considerato che attualmente sullo stipendio di MOIRA MALVESTTTI grava una trattenuta di euro 220,00 mensili riconducibile al pignoramento presso terzi promosso da ORIZZONTE LAB S.R.L. (procedura esecutiva n. 1440/2021 RGE, Tribunale di Bergamo) ed una cessione del quinto a favore di IBL BANCA SPA pari ad euro 140,00 mensili, per un totale di 360,00 euro circa;

- considerato che attualmente sullo stipendio di GIUSEPPE SARTORI grava una trattenuta di euro 280,00 mensili riconducibile al pignoramento presso terzi promosso da ORIZZONTE LAB S.R.L. (procedura esecutiva n. 1196/2021 RGE, Tribunale di Bergamo);

- considerato che i ricorrenti sono coniugati e risiedono in Mapello (BG), via Natale Bertuletti n. 3, unitamente al figlio \_\_\_\_\_, nato il 24.10.1998 a Bergamo;

- considerato che i ricorrenti hanno formulato una proposta liquidatoria con cui metterebbero a disposizione della procedura la somma di 200,00 euro mensili per 36 (euro 7.200,00 totali), oltre alle tredicesime e quattordicesime mensilità, per complessivi euro 19.200,00;

- ritenuto, con riguardo ai pignoramenti presso terzi promossi da ORIZZONTE LAB SRL (procedure esecutive n. 1440/2021 RGE e 1196/2021 RGE, Trib. Bergamo) (1/5 dello stipendio di entrambi i coniugi) e la cessione del quinto a IBAL BANCA SPA che i medesimi, dalla data del presente provvedimento, sono



inopponibili alla procedura, per il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una datio in solutum condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto soddisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art.2741 c.c.);

- rilevato che, in ogni caso, i debitori hanno messo a disposizione gli importi relativi al pignoramento presso terzi sopra indicate, e ciò in corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 270, V° comma e 150 CCIII;

- ritenuto che le spese esposte per il mantenimento della famiglia, pari ad euro 2.231,00 mensili, sono nei limiti dei parametri ISTAT di riferimento;

- ritenuto in ogni caso che, stante la natura liquidatoria della presente procedura, i ricorrenti debbano mettere a disposizione dei creditori, come minimo, l'importo pari ad 1/5 ciascuno dei rispettivi stipendi (includendo nei medesimi le trattenute per pignoramento e cessione del quinto inopponibili alla procedura), e che conseguentemente anche l'importo da escludersi per spese familiari vada proporzionalmente ridotto: in particolare, il sig. SARTORI, percettore di reddito mensile complessivo di euro 1.380,00, dovrà corrispondere alla procedura l'importo medio mensile di euro 270,00 mentre la sig. MALVESTITI, percettrice di reddito pari ad euro 1.330,00 l'analogo importo di euro 1.330,00. Conseguentemente, dovranno essere lasciati nella disponibilità dei debitori per le esigenze familiari gli importi residui pari ad euro 2.168,00;

- ritenuto pertanto che, a fronte del passivo sopra determinato in euro 108.117,21 i ricorrenti mettono a disposizione dei creditori l'importo di euro 540,00 mensili complessivi per 36 mensilità, oltre alle tredicesime, e pertanto in totale euro 27.540,00, e che tale somma appare adeguata a garantire un apprezzabile soddisfacimento dei creditori;



- osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, AVV. LUCA PEDRINI, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;
- ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di SARTORI GIUSEPPE (C.F. SRTGPP68H26A794D), nato il 26.06.1968 a Bergamo e MALVESTITI MOIRA (C.F. MLVMRO71S51G856X), nata il 11.11.1971 a Ponte San Pietro (BG), entrambi residenti in Mapello (BG), Via Natale Bertoletti n. 4;

nomina Giudice Delegato il DOTT. LUCA FUZIO;

nomina liquidatore l'AVV. LUCA PEDRINI;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di euro 2.168,00 mensili, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata



del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di SARTORI GIUSEPPE e MALVESTITI MOIRA;  
dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;  
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.



Bergamo, 20 luglio 2023

Il Giudice est.  
Dott. Luca Fuzio

Il Presidente  
Dott. Bruno Conca

